

Regolamento del "Mercato del Contadino"

Indice

Premesse

Normativa di riferimento

Articolo 1 Caratteristiche del mercato

Articolo 2 Settori merceologici

Articolo 3 Assegnazione dei posteggi

Articolo 4 Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Articolo 5 Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

Articolo 6 Norme igienico-sanitarie

Articolo 7 Criteri per la trasparenza dei prezzi

Articolo 8 Metodo di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

Articolo 9 Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

Articolo 10 Tributi per l'occupazione del posteggio

Articolo 11 Funzionamento del mercato

Articolo 12 Sanzioni

Articolo 13 Disposizioni finali

Premesse

Il “Mercato del Contadino” è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri su mezzi di trasporto pesante, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli d'origine locale, riducendo l'inquinamento legato alla viabilità e valorizzando le attività agricole locali.

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228, *“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, in altre parole forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

A tal fine l'imprenditore potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori.

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, in tutto il territorio italiano.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti *farmer's market*, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo d'origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Articolo 1 - Caratteristiche del mercato

- Tipologia di mercato: mercato specializzato denominato “Mercato del Contadino”
- Area di svolgimento: Piazza Marconi - area antistante la chiesa di Dosson, come indicato nella allegata planimetria (Allegato sub. C)
- Posteggi complessivi: n. 6 riservati ai produttori titolari di aziende agricole
- Dimensioni: n. 4 posteggi aventi una superficie di vendita di 24 mq circa (6 m x 4 m) e n. 2 gazebo aventi una superficie di vendita di 9 mq (3 m x 3 m)
- Giorno di svolgimento: venerdì mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (inizio allestimento ore 7.00, sgombero entro le ore 14.00)

Articolo 2 – Settori merceologici

Saranno ammessi al mercato i seguenti settori merceologici:

- settore produzioni zootecniche: carne bovina, latte e trasformati lattiero caseari, carni avicole, suine e di coniglio;
- settore ortofrutta, fresca e trasformata (con esclusione di prodotti ortofrutticoli con stagionalità corta);
- settore vitivinicolo;

- settore miele e derivati;
- settore florovivaistico (anche piante da orto).

Prodotti vendibili: frutta e verdura di stagione, formaggi e latticini, miele, polline, propoli e altri prodotti dell'alveare, funghi, vino, piante e fiori, carni e salumi, olio, ecc., provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o trasformazione, abbinando anche prodotti agricoli di medesima tipologia di proprie produzioni provenienti da altre aziende agricole della Regione Veneto, nel rispetto del limite di prevalenza, di cui all'art. 2135 c.c..

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Articolo 3 - Assegnazione dei posteggi

I criteri di assegnazione dei posteggi sono stabiliti da apposito bando.

Articolo 4 - Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nella Regione Veneto, con priorità alle imprese ubicate ad una minor distanza dal Comune di Casier;
- b) vendita nel mercato esclusivamente dei prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, in altre parole dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Articolo 5 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

- 1) L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 2) I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.
- 3) I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati all'interno dello spazio concesso. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
- 4) Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite d'allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite d'allineamento.
- 5) E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- 6) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
- 7) Poiché l'area del mercato è ubicata nel centro storico di Dosson e in area avente valore storico, artistico e ambientale, e presso edifici aventi tale valore, l'operatore deve rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, sia con riferimento alla tipologia dei prodotti offerti in vendita che alle caratteristiche della struttura utilizzata.
- 8) E' vietato danneggiare la sede stradale, le aiuole, la segnaletica, gli elementi d'arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.

- 9) Con l'uso del posteggio, l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 10) Non è permesso sgombrare il posteggio prima dell'orario previsto se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al Comando di Polizia Locale del Comune di Casier (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Articolo 6 - Norme igienico-sanitarie

- 1) Si intendono integralmente richiamate, perché applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
- 2) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.
- 3) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS 2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
- 4) Il negozio mobile, con il quale è esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'OMS 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
- 5) I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale, purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore ad un metro;

- c) avere banchi d'esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti d'adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- 6) Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e no. Tali prodotti devono essere in ogni modo mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 7) I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.
- 8) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e d'acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Articolo 7 - Criteri per la trasparenza dei prezzi

- 1) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza.
- 2) L'etichettatura o cartellini di vendita d'ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull'origine dei prodotti e il numero di chilometri percorsi dal luogo di produzione al mercato.

Articolo 8 - Metodo di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

- 1) Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare e dal codice di comportamento nonché con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla partecipazione al mercato.

- 2) Gli imprenditori agricoli partecipanti ai mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 9 - Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

- 1) È consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.
- 2) Gli operatori inoltre dovranno:
- adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili e imballaggi riutilizzabili;
 - per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
 - osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;
 - osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dalla società Contarina S.p.a. gestore del servizio.

Articolo 10 - Tributi per l'occupazione del posteggio

- 1) L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari, a favore del Comune di Casier.
- 2) L'occupazione è altresì soggetta al pagamento della tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nella misura e con le forme previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari, a favore della società Contarina S.p.a. gestore del servizio.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti.

Articolo 11 - Funzionamento del mercato

- 1) Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato fermo restando, per questi ultimi, la possibilità d'affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
- 2) I responsabili degli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo Statuto Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- 3) Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.
- 4) L'operatore di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.
- 5) Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Articolo 12 - Sanzioni

Le sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nel presente disciplinare sono stabilite con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 13 - Disposizioni finali

I posteggi dovranno essere occupati dagli assegnatari utilmente inseriti in graduatoria.

Quando un operatore, senza giustificato motivo e senza dare nessuna comunicazione al Comune, non si presenta al mercato per tre volte consecutive, decade dal diritto di posteggio.

Il posteggio verrà quindi assegnato ad altro operatore utilmente inserito in graduatoria.